

138 Nomina del comitato dei creditori - DIgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 138 Nomina del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 138 Nomina del comitato dei creditori

- 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
- 2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
- 3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
- 4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
- 5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
- 6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
- 7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.



138 Nomina del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato d.lgs. 14/2019.

Documenti collegati:

138 Nomina del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 138 Nomina del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente | |red Art. 138 Nomina del comitato dei

fine					
Copyright © 2001	Foroeuropeo - w	ww.foroeurope	eo.it		



138 Nomina del comitato dei creditori - DIgs 14/2019 -Art. 40 (Nomina del comitato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

